BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE
1 3 8 5
13

Digitized by Google

1385.13

1385.13

STATUTO

DELLA

BANCA SENESE

APPROVATO

CON SOVRANA RISOLUZIONE

PARTECIPATA

CON LETTERA DELLA SEGRETERIA DELLE REGIE FINANZE

Del 3 Settembre 1841

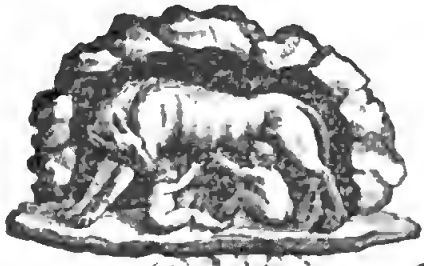

SIENA

Presso ONORATO PORRI

1842

CAPITOLO I.

DELLA SOCIETA'

1. Sarà istituita in Siena una Banca di sconto sotto il nome di --BANCA SENESE--

2. Questa Banca sarà formata con approvazione dell' I. e R. Governo, da una Società anonima, ed i fondi saranno suppliti per mezzo di azioni.

3. Il fondo, o Capitale Sociale sarà di Lire centocinquantamila, rappresentato da settantacinque azioni di lire duemila per ciascuna.

4. S' intenderà istituita la Società al momento che saranno emesse le obbligazioni per l' acquisto di quattro quinti delle ridette azioni.

5. In questo caso si procederà al Contratto Sociale per mezzo di pubblico Istrumento, ove verrà trascritto il presente Statuto.

6. L' istrumento Sociale sarà obbligatorio anche per coloro, che avvertiti per mezzo di avviso inserito nella Gazzetta di Firenze quindici giorni avanti, non si presentassero a celebrarlo.

7. Nell' istrumento Sociale non saranno ammessi se non se quelli, che proveranno di ave-

re sborsato la terza parte del valore delle azioni acquistate.

8. Col medesimo istrumento saranno elette per via di schede le persone, che nella prima adunanza degli azionisti dovranno assumere le funzioni di Presidente, e di Segretario.

9. La durata della Società sarà di venti anni a contare dal giorno, nel quale comincierà le sue operazioni, con facoltà di rinnuovarla con il consenso di due terzi almeno degli azionisti, che saranno tenuti a rimborsare ai dissensienti il capitale intiero delle loro azioni versato al principio della Società, e la rata degli utili dell' ultimo anno.

10. Gli azionisti, a forma dell' art. 33 del Codice di Commercio, non sono tenuti verso i terzi che contrarranno colla Banca, nè verso la Società, se non se per la concorrenza del valore delle respettive azioni, salva sempre per quelli in uffizio la responsabilità personale per ogni negligenza, e per qualunque operazione irregolare.

11. Le adunanze degli azionisti saranno intimate dal Segretario, a nome del Presidente, con un avviso inserito nella Gazzetta di Firenze venti giorni avanti il giorno dell' adunanza fissato dallo stesso Presidente.

12. Niuno degli azionisti potrà nelle adunanze prendere la parola senza il permesso del Presidente, il quale mentre non negherà la parola ad alcuno, dovrà richiamare all' ordine chiunque deviasse dal proposto tema, o dalle regole di convenienza.

13. Le deliberazioni del corpo degli azionisti saranno valide, ed obbligheranno tutta la Società, quando quindici di Essi saranno presenti. Gli assenti potranno farsi rappresentare con mandato di procura riconosciuto da un Notaro, che sarà consegnato a detto Segretario, ma se il Procuratore dell' assente fosse un azionista, non potrà dare che un solo voto. Ogni azionista renderà nelle adunanze un solo voto, ancorchè sia possessore di più azioni.

14. Nella prima adunanza degli azionisti si farà l' elezione per via di schede di un Presidente e di un Ajuto, di un Segretario e di un Ajuto; i primi due staranno in carica per due anni, e finchè non accetteranno i nuovi eletti: gli altri due continueranno nell' uffizio per tutto il tempo, nel quale continuerà la Società.

15. Tutte le deliberazioni del Corpo degli azionisti saranno riportate in un libro, che al fine di ogni adunanza sarà firmato dal Presidente, e dal Segretario, e si avranno per valide ed obbligatorie, quando saranno approvate dal maggior numero dei voti degli azionisti presenti.

16. Nella parità di voti, l' affare sarà nuovamente sottoposto al partito, e in questo caso il Presidente, o l' Ajuto in mancanza del Presidente, avrà doppio voto.

17. Il valore delle azioni dovrà essere sborsato in moneta effettiva d' argento, per un terzo prima del giorno nel quale verrà celebrato l' istrumento di Società, per un altro terzo dopo due mesi, e per un altro terzo dopo quattro mesi da detto giorno, da quelli che si ob-

bligheranno di acquistare una o più azioni; mancando al puntual pagamento anche di una sola rata entro un mese, termine di rigore, dopo la respettiva scadenza, mancherà il diritto all' acquisto delle azioni, e la Banca diverrà proprietaria della somma che fosse stata anticipata in conto di detto valore, nè vi sarà luogo a purgazione di mora, o ad altro qualunque benefizio.

18. Le rate di detto valore saranno versate nella Cassa del Monte de' Paschi a titolo di deposito in faccia della Banca, ed al momento che seguirà il pagamento dell' ultima rata, sarà consegnato il documento che faccia fede dell' acquisto di una o più azioni, firmato dal Presidente del Consiglio direttivo, dal Direttore, e dal Cassiere della Banca.

19. Non sarà impedito di sborsare in una sola volta l' intiero valore delle azioni.

20. Le azioni potranno liberamente alienarsi all' ordine S. P., e gli Alienatarii succederanno nei diritti, e nei doveri degli azionisti originarii.

21. Il Capitale delle azioni, e gli utili ad esse relativi non sono soggetti a sequestro, o altro vincolo qualunque di fronte alla Banca, neppure col consenso degli azionisti.

22. Le azioni potranno essere cedute mediante l' apposizione sulle respettive Cartelle della gira, della quale dovrà esser presa nota alla Banca, ed ivi autenticata col visto del Direttore e del Cassiere.

23. Le azioni di faccia alla Società sono indivisibili, ed un solo dei condomini sarà riconosciuto nella rappresentanza dell' azione.

24. La Banca comincerà le sue operazioni il 2 Gennajo 1842.

25. Nel prossimo mese di Ottobre, e prima se è possibile, celebrato l' Istrumento di Società, saranno convocati gli azionisti — I. — Per approvare il Regolamento interno della Banca, destinato al maggiore sviluppo delle basi quì fissate, il quale sarà compilato dal Presidente provvisorio assistito dal Segretario, e da altro azionista che potrà essere dal Presidente associato al disimpegno di tale ingerenza; — II. — Per eleggere fra gli azionisti per mezzo di schede un Direttore, un Ajuto del Direttore, un Cassiere; — III. — Per nominare fra gli azionisti come sopra un Consiglio direttivo sorvegliante le operazioni della Banca.

CAPITOLO II.

DEGL' IMPIEGATI DELLA BANCA

26. La Banca avrà un Direttore, un Ajuto del Direttore, un Cassiere che staranno in uffizio finchè durerà la Banca, ed altri Impiegati subalterni da determinarsi, in quanto al numero dal Consiglio direttivo e di sorveglianza. Il Direttore, l' Ajuto, ed il Cassiere, finchè saranno in carica, dovranno depositare le loro azioni nelle mani del Presidente del Consiglio.

27. Per la piena e rigorosa osservanza dello Statuto della Banca, il Real Governo nominerà un Commissario, alla vigilanza del quale sarà su-

bordinata la direzione, ed amministrazione della Banca: Esso potrà assistere con voto consultivo a tutte le adunanze del Corpo degli azionisti, e del Consiglio Direttivo.

28. Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza sarà composto di numero cinque membri. Il numero di tre membri sarà sempre necessario per rendere valide le Deliberazioni del Consiglio. Nel Consiglio non potranno trovarsi nel medesimo tempo i Congiunti fino al terzo grado civile inclusive per vincolo di cognazione, e di affinità: La differenza del Culto non sarà di ostacolo alla elezione ad alcuno Uffizio dal Corpo degli azionisti.

29. Il Direttore della Banca interverrà a tutte le adunanze del Consiglio, nelle quali non abbia un particolare interesse, ed avrà voto deliberativo.

30. I membri del Consiglio direttivo, il Direttore, l' Ajuto, ed il Cassiere saranno scelti unicamente fra gli azionisti domiciliati in Siena.

31. Il Consiglio nella prima adunanza sceglierà ai voti segreti il Presidente, ed il Segretario. Il Segretario terrà il libro delle Deliberazioni, ciascuna delle quali sarà firmata, primachè sia sciolta la seduta, dal Presidente, e dal Segretario; mancando il Presidente ne farà le veci quello che per ordine di nomina sarà il superiore; mancando il Segretario sarà supplito dall' ultimo di nomina dei membri presenti.

32. Il Presidente, ed il Segretario staranno in carica per due anni, salva la conferma per un altro solo anno: uno degli altri membri del

Consiglio da designarsi dalla sorte escirà ogni due anni di Funzione, e sarà rimpiazzato a scelta del corpo degli azionisti.

33. Il Consiglio si adunerà per regola ogni mese, e tutte le volte che occorrerà, dietro l'invito del Commissario dell' I. e R. Governo, o del Presidente, o del Direttore della Banca.

34. Le deliberazioni del Consiglio verranno prese sugli affari proposti dal Direttore, o da qualunque dei suoi membri, e anche dal Commissario Regio in quanto riguardino l' osservanza rigorosa del presente Statuto.

35. Saranno valide quando sieno approvate dal maggior numero dei voti dei membri presenti; nella parità di voti, l' affare sarà nuovamente proposto al partito, nel qual caso il Presidente avrà doppio voto.

36. Spetta al Consiglio di formare il Castelletto della Banca, assegnando a ciascuna persona la misura di fido che potrà meritare: ogni mese, e quante volte lo crederà necessario il Direttore, o il Consiglio, il Castelletto sarà riveduto: Del Castelletto, e delle variazioni che vi si dovranno fare si formeranno due originali firmati dal Presidente, e dal Segretario del Consiglio, uno sarà consegnato al Direttore, e l' altro resterà in mano del Presidente.

37. Chiunque avrà notizia delle Operazioni della Banca, e in special modo del Castelletto, dovrà osservare il più scrupoloso silenzio.

38. Il Direttore farà ricevuta del Castelletto, e delle variazioni che saranno deliberate, e della Copia di tutte le deliberazioni del Consiglio

che possono interessare l' andamento della Banca. Le ricevute saranno custodite dal Presidente del Consiglio.

39. Il Consiglio, sotto la responsabilità personale dei suoi membri, dovrà riscontrare frequentemente, e non meno di quattro volte il mese le operazioni della Banca, esaminare i Libri, e i recapiti, e lo stato della Cassa: Due revisioni annue improvise saranno fatte al Cassiere dal Presidente del Consiglio, assistito dal Commissario Regio, e dal Segretario.

40. Apparterrà al Consiglio, di concerto col Direttore, di fissare il numero, e la mercede degl' Impiegati subalterni della Banca.

41. Il Direttore della Banca, e l' Ajuto sono permanentemente in azione, e regolano le operazioni giornaliere della Banca.

42. Il Direttore, e nella di lui mancanza l' Ajuto, ha la firma e la rappresentanza della Banca in tutti i contratti, nei giudizj, e in ogni operazione permessa dal presente Statuto.

43. Dipendono dal Direttore, e nel caso di impedimento del Direttore, dall' Ajuto, che in tal caso rappresenta il Direttore in ogni funzione, i ministri subalterni della Banca, che saranno eletti dal medesimo Direttore e a suo arbitrio rimpiazzati.

44. Ogni mese il Direttore, o l' Ajuto renderà conto delle operazioni della Banca al Consiglio Direttivo.

45. Ogni quattro mesi sarà pubblicato il ristretto delle operazioni della Banca approvato dal Consiglio.

46. Il Direttore o l' Ajuto non potrà negli sconti, e negl' imprestiti oltrepassare il fido determinato a ciascuna persona nel Castelletto, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a quanto è prescritto nel presente Statuto, ed a quanto sarà determinato dal Regolamento interno della Banca, e dal Consiglio direttivo, sotto l' obbligo della piena refezione di ogni danno.

47. Il Cassiere dovrà dare una cauzione di Lire quindicimila per garanzia dell' esatta osservanza dei suoi doveri, come saranno indicati nel Regolamento interno.

48. Il Consiglio potrà sospendere per giusti motivi il Direttore, l' Ajuto, ed il Cassiere, sentito sempre il Regio Commissario, e provocarne il rimpiazzo dal Corpo degli azionisti.

49. Nella morte, renunzia, sospensione, assenza necessaria, impedimento permanente del Direttore, Ajuto, Cassiere, o di qualunque membro del Consiglio, si eseguirà il rimpiazzo dal Corpo degli azionisti al più presto possibile, ma frattanto il Consiglio provvederà all' andamento regolare degli affari della Banca nel miglior modo possibile.

50. Nell' assenza, o impedimento temporario del Direttore, Ajuto, o Cassiere, il Consiglio nominerà un Supplente a tutto rischio e pericolo dell' assente, o impedito, approvando il soggetto, che potrà essere proposto o dall' impedito, o da quello che vuole assentarsi.

51. La renunzia del Direttore, dell' Ajuto, e Cassiere non avrà effetto, finchè non sarà accettato l' incarico dalla persona che deve rimpiazzarli.

52. Non potrà ricusarsi l' incarico di Presidente, o Ajuto, di Segretario, o Ajuto del Corpo degli azionisti, e di membro del Consiglio direttivo, ed il ricusante sarà sottoposto a perdere sugli utili della Banca la somma di Lire cinquanta.

53. Il Direttore avrà per ora l' onorario di lire mille, l' Ajuto di lire seicento, ed il Cassiere di lire mille l' anno.

54. Per questi onorarii, per la mercede dei subalterni, e per le spese di montatura e di amministrazione sono obbligati i capitali della Banca.

55. La Banca destinerà la somma di lire sedici a titolo di rimunerazione per ogni adunanza ai membri del Consiglio intervenienti. La metà sarà divisa fra il Presidente ed il Segretario, ed il rimanente verrà distribuito fra i tre membri. La porzione dell' assente si lucra dai membri presenti.

56. Mancando i membri del Consiglio alle sedute, incorreranno per ogni mancanza nella perdita di lire tre per ciascuno sugli utili della Banca.

57. I soli incomodi di salute legalmente giustificati libereranno dalle enunciate perdite.

CAPITOLO III.

OPERAZIONI DELLA BANCA

58. La Banca dovrà scontare, ritenendo sullo sborso il mezzo per cento il mese a titolo d' interesse, le Cambiali regolarmente fatte, pagabili alla di lei cassa, che non abbiano una scadenza più lontana di quattro mesi dal giorno dello sborso, e che contengano la firma solidale, o nell' accettazione, o nella gira, o fra l' una e l' altra di due nomi, uno almeno domiciliato in Siena, o nelle Comunità comprese nel Governo di Siena, o nei Commissariati di Montepulciano e Grosseto segnato nel Castelletto approvato dal Consiglio. Gli azionisti col deposito delle Cartelle loro di azioni avranno diritto a chiedere un imprestito eguale al valore reale delle Cartelle depositate presso il Cassiere della Banca, firmando un semplice pagherò all' ordine della Banca esigibile con tutti i mezzi accordati contro gli altri Debitori; Questi imprestiti non potranno avere una scadenza oltre i quattro mesi. Per il di più delle somme che potessero domandare gli azionisti, si osserveranno le regole generali.

59. Spetterà alla prudenza del Consiglio direttivo di variare la misura dello sconto a seconda delle circostanze: il cambiamento sarà pubblicato due mesi avanti che abbia effetto.

60. Il girante eleggerà domicilio in Siena, e questa elezione basterà non solo per dare com-

petenza a questo Tribunale, quanto per rilasciare a tal domicilio tutti gli atti giudiciali, che occorreranno.

61. Potrà la Banca imprestare delle somme pagabili come sopra con cambiali firmate da persone non comprese nel Castelletto, purchè siano di reputazione sicura, e purchè diano in pegno regolare o crediti contro il Monte de' Paschi, o contro persone segnate nel Castelletto, sempre dentro la somma fidabile, o mercanzie, o derrate.

62. I pegni saranno convenuti con atto separato, e se si tratterà di Crediti saranno notificati ai respettivi debitori.

63. La Banca non dovrà prendere mai la custodia delle mercanzie, e derrate date in pegno, ma i pegni di questo genere dovranno esser posti in deposito presso una persona di piena fiducia del Direttore o Ajuto fra quelle segnate nel Castelletto a tutto rischio del debitore. Il deperimento totale, o parziale delle mercanzie, o derrate sarà come di ragione a carico del debitore.

64. Le Scritture di credito date in pegno saranno custodite dal Cassiere della Banca. Il Direttore, o l' Ajuto dovranno assicurarsi che il credito esiste nella quantità asserita, e necessaria a garantire la Banca.

65. Il valore intrinseco delle mercanzie, e derrate, e la somma dei crediti da darsi in pegno, dovrà essere il doppio della somma imprestata. Ma trattandosi di crediti contro il Monte de' Paschi, basterà che sieno un terzo più della somma medesima.

66. L' imprestito con pegno di mercanzia, o derrate non potrà farsi per un tempo più lungo di mesi tre, quello con pegno di crediti potrà farsi per un tempo di mesi quattro, e non più.

67. La Banca riterrà sulle somme da sborsarsi per tali imprestiti l' interesse, che dovrà percipere alla detta ragione del mezzo per cento il mese, salva la facoltà al Consiglio direttivo di variare questa ragione, rendendo pubblico il cambiamento come sopra.

68. Negli sconti, ed imprestiti entra in calcolo per l' interesse il giorno nel quale si fa l' operazione, e quello nel quale dovrà aver luogo il protesto.

69. Nel calcolo degl' interessi le somme saranno considerate a diecine, di modo che la somma di lire cento una, mille una dovrà soffrire il carico dell' interesse, come se fosse di cento dieci, o mille dieci, e così di seguito, e lo stesso avverrà per il tempo, per modo che le frazioni oltre i dieci giorni, fino a che non arrivano agli altri dieci giorni, si considerano come dieci giorni.

70. Tutte le spese che saranno necessarie per gli sconti, per le cambiali, e per i pegni dovranno soffrirsi da chi chiede lo sconto, o l' imprestito.

71. Il Direttore, o l' Ajuto dovranno assicurarsi anche col mezzo di un verificatore, della verità delle firme contenute in qualunque foglio che dovrà ricevere la Banca. La spesa della verificazione ogni volta che occorrerà, sarà a carico del richiedente lo sconto.

72. La Banca per aumentare le sue operazioni, e per rendersi sempre più utile si costituirà Cassiera di quelle persone, che vorranno incaricarla di eseguire le loro riscossioni ed anche i loro pagamenti in ragione delle somme che saranno state riscosse.

73. Il Consiglio Direttivo potrà determinare a seconda delle circostanze se convenga o no, assegnare un interesse reciproco alle somme riscosse o pagate.

74. La Banca dovrà conservare nella sua cassa una quinta parte delle somme, delle quali sarà debitrice netta nei conti correnti.

75. La Banca riceverà in deposito fruttifero qualunque somma che venga ad essa offerta da lire cento in su, fino al limite massimo di tutti i depositi stabilito per ora in lire trecentomila, dando in cambio dei Buoni di cassa pagabili al portatore, o all'ordine senza procura del depositante, venti, sessanta, novanta, e centoventi giorni, dal giorno nel quale il Direttore, o l'Ajuto assieme col Cassiere apporranno sul buono di cassa il loro visto, in seguito della domanda fatta dal possessore.

76. I Buoni di cassa emessi a giorni venti visto, goderanno del frutto composto del tre per cento ed anno; quelli emessi a giorni sessanta visto, goderanno del frutto composto del tre e mezzo per cento ed anno; quelli emessi a giorni novanta visto, avranno un frutto composto del quattro per cento ed anno; quelli emessi a giorni centoventi visto, avranno un frutto del quattro ed un quarto per cento l'anno.

77. Tali Buoni di Cassa avranno un numero progressivo, saranno staccati da un libro a doppia matrice, ed avranno un marco a secco, ed un altro a vernice.

78. Il Direttore, o l' Ajuto dovrà ogni giorno chiudere colla firma questo libro, dopo aver riscontrato se i Buoni rilasciati sono in accordo colle somme incassate, e registrate nel libro del Cassiere.

79. Ogni altro libro del Cassiere sarà chiuso in ogni giorno colla firma del Direttore, o Ajuto.

80. Le somme depositate cominceranno ad essere fruttifere dalla decade successiva al giorno del deposito.

81. Le somme depositate cessano di essere fruttifere dalla decade precedente il giorno, nel quale sarà apposto nel Buono il visto del Direttore, o Ajuto, e dal Cassiere, nel qual giorno il Buono acquisterà la data certa per la scadenza.

82. Il Direttore potrà proporre al Consiglio direttivo, e questo potrà anche indipendentemente dalla proposizione del Direttore sospendere temporariamente il ricevimento dei depositi.

83. Il Consiglio direttivo potrà alzare la misura dei depositi fissata come sopra, in seguito dello sviluppo degli affari attivi della Banca, e darne avviso per mezzo della Gazzetta di Firenze.

84. La Banca potrà comprare monete forestiere ai prezzi stabiliti per ogni libbra dalla Tariffa dell' Imperiale e Reale Zecca, col patto di retrovendita entro un tempo da convenirsi, purchè non passi il mese.

85. Se il tempo sarà di quindici giorni o meno, la Banca perciperà in anticipazione un quarto di lira per ogni cento lire; se sarà oltre i quindici giorni, prenderà il mezzo per cento, con facoltà alle parti di prorogare il termine di quindici in quindici giorni colla detta provvisione del quarto.

86. Potrà ancora il Direttore proporre al Consiglio direttivo, e questo determinare la negoziazione delle Lettere di Cambio con diverse Piazze di Commercio Toscane, purchè tale operazione non sia di alcun pericolo, e di alcuna spesa a carico della Banca.

87. Le Cambiali, o Biglietti ammessi allo sconto godranno del privilegio della esecuzione parata, e personale, rendendosi ai medesimi comune il disposto del Sovrano Motuproprio dei 3 Febbrajo 1835 riguardante la Cassa di Sconto di Firenze.

88. Niuno potrà domandare alla Banca ragione del rifiuto di sconti, o imprestiti, o di qualunque altra operazione.

89. Potrà la Banca mettere in corso tanti Biglietti che nell' insieme rappresentino la somma di lire centocinquantamila, e non più.

90. Questi Biglietti saranno in numero di trenta di lire duemila, quaranta di lire mille, ottanta di lire cinquecento, e cinquanta di lire dugento per ciascuno.

91. I Biglietti avranno un numero progressivo, saranno muniti di due marchi, uno a secco l' altro a vernice, e saranno firmati dal Presidente del Consiglio direttivo, dal Direttore, o Ajuto, e dal Cassiere della Banca.

92. Di ciascuna qualità di Biglietti saranno formati altrettanti volumi a matrice, dai quali i Biglietti stessi saranno staccati.

93. I rami serviti per l' impressione verranno fusi, sarà bruciata la carta che avanzerà, e saranno spezzate le forme adoprate per la fabbricazione.

94. A questa operazione assisterà il Presidente del Tribunale Collegiale, il Commissario Regio, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Direttore della Banca, e ne sarà fatto il processo verbale per la mano di pubblico Notaro, nel quale dovranno essere firmate le ridette persone.

95. Firmati i Biglietti, saranno divisi in tre pacchi, ed ogni pacco sarà chiuso e sigillato coll' impronta del Tribunale, della Banca, e del Consiglio Direttivo.

96. Questi pacchi saranno chiusi in una cassa di ferro a due chiavi, una delle quali sarà tenuta dal Presidente del Consiglio, l' altra dal Direttore della Banca.

97. I volumi contenenti la matrice dei Biglietti si consegneranno al Direttore per servire agli opportuni riscontri.

98. Ogni volta che occorrerà alla Banca di valersi dei Biglietti il Consiglio Direttivo convocato dal Direttore autorizzerà con Deliberazione apposita l' estrazione di un numero determinato di Biglietti, consegnandoli al Cassiere con processo verbale in doppio originale, uno dei quali sarà tenuto dal Direttore, e l' altro dal Presidente del Consiglio.

99. Il Cassiere darà sfogo ai biglietti rice-

vuti in seguito delle misure che prenderà il Direttore.

100. I Biglietti saranno cambiati in contanti dalla Cassa della Banca.

101. È proibito alla Banca di fare altre operazioni fuori di quelle designate nel presente Statuto.

102. Dentro due mesi al più tardi, decorso l' anno, dovrà essere pubblicato il rendiconto delle operazioni della Banca fatte nell' anno, firmato dal Presidente del Consiglio, dal Direttore, e dal Cassiere.

103. Il Consiglio dovrà servirsi dell' opera di un Revisore scelto preventivamente dal corpo degli azionisti nella consueta adunanza annuale, che sarà pagato dalla Banca prima di procedere all' approvazione del rendiconto.

104. Gli utili della Banca al netto delle spese di amministrazione, e di un ventesimo delle spese di prima montatura, saranno prima di tutto destinati a pagare gl' interessi del quattro per cento l' anno sul capitale delle azioni: sul residuo degli utili si prenderà per il Direttore l' otto, per il Cassiere l' otto, per l' Ajuto il quattro, per il Commissario Regio il sei per cento, e si prenderà il sette per cento per distribuirsi agl' Impiegati subalterni della Banca.

105. La somma rimanente degli utili sarà distribuita fra gli azionisti.

106. Il pagamento degli interessi agli azionisti, e la distribuzione degli utili come sopra avrà luogo senza ritardo dopo la pubblicazione del rendiconto annuale.

CAPITOLO IV.

DELLO STRALCIO.

107. Verificandosi nelle operazioni della Banca tale sbilancio in uno o più rendiconti, che produca la perdita di un decimo del capitale delle azioni, la Banca dovrà fermare le sue operazioni, ed entrare nello stato di liquidazione e stralcio.

108. Quando i prodotti della Banca non bastino dopo l' esperimento di dieci anni, a soddisfare gl' interessi agli azionisti alla ragione almeno del tre per cento l' anno, dovrà il corpo degli azionisti deliberare se convenga o no continuare nella Società.

109. Deliberando gli azionisti a pluralità di voti dei membri presenti di troncare la Società, in questo caso, come nell' altro precedente della perdita di un decimo di capitale, come alla fine dei venti anni saranno eletti dagli stessi azionisti tre stralciarj, e lo stralcio dovrà essere finito dopo sei mesi al più tardi.

110. Gli stralciarj dovranno essere soddisfatti dai capitali della Banca.

111. Nei primi quattro mesi dovranno essere ritirati i Biglietti, e barattarsi in contanti.

112. I Biglietti saranno bruciati dagli stralciarj, presenti il Presidente del Tribunale Collegiale, il Commissario Regio, il Presidente del Consiglio Direttivo, e il Direttore: Le Scrittu-

re, i Libri, e i Documenti di ogni genere della Banca, finito lo Stralcio, e dato ad ogni azionista quanto gli spetta, saranno dagli Stralciarj depositati nell' Archivio del Tribunale Collegiale.

Per Copia conforme

L' Avv. LODOLI
Segretario dell' I. e R. Governo di Siena

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE

La Real Consulta in obbedienza ai Sovrani Comandi statile comunicati con Biglietto dell' I. e R. Dipartimento di Finanze de' 21 corrente rende pubblicamente noto ciò che segue:

SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE dopo avere con veneratissimo Rescritto del suindicato giorno approvata la Società anonima avente per oggetto la istituzione di una Banca di Sconto in Siena con i fondi raccolti per mezzo di particolari azioni volontarie e con le condizioni, prescrizioni e discipline contenute nello Statuto di cui venne approvato il progetto con Sovrana Risoluzione dei 3 Settembre 1841 ha ordinato quanto appresso.

Il Capitale delle azioni, e gli utili ad esse relativi non saranno soggetti a sequestro, o ad altro vincolo qualunque di fronte alla Banca, nemmeno col consenso degli Azionisti.

Le Cambiali, o Biglietti ammessi allo sconto godranno del privilegio della esecuzione parata e personale con rendersi ai medesimi comune il disposto del Sovrano Motuproprio dei 3 Febbrajo 1835 riguardante la Cassa di Sconto di Firenze.

Dalla Real Consulta li 24 Gennajo 1842.

V. G. B. Brocchi.

P. Mansini.

mpata la presente Notificazione col consenso dello Stam-
Granducale Francesco Cambiagi.

99 9687

1385.13

Digitized by Google